



**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO – CIG Z5D27A0550**

**TRA**

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. Luca Li Bassi, nato a Milano il 20/02/1963, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni

**E**

la AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA 01954521009, con sede legale in Roma, via Gregorio VII – 00165, , nella persona del Sig. Franco Quintabà, nato a Roma, il 18/03/1945, in qualità di legale rappresentante pro tempore, munito dei necessari poteri di firma.

**PREMESSO CHE**

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le Parti;
- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;
- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l., come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di affidatario all'esito dell'indagine di mercato per l'affidamento dei servizi di di

facchinaggio e trasloco CIG Z5D27A0550, e contraente del presente Contratto;

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o l'Aggiudicatario;

- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e l'Aggiudicatario;

- *Richiesta di preventivo*, indica la richiesta inviata a mezzo pec in data 04/05/2019, con la quale l'AIFA ha invitato n. 10 operatori economici prescelti a presentare le offerte nell'ambito dell'indagine di mercato per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Offerta*, indica l'Offerta inclusiva del dettaglio economico presentata dal Fornitore nel corso dell'indagine di mercato per l'affidamento dei servizi oggetto del presente Contratto;

- *Servizi*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;

- *DUVRI* indica il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti di giugno 2019;

- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata dal Fornitore in merito in data 30/05/2019;


- *Polizza Assicurativa* n.802431723 emessa da HDI Assicurazioni il 14/06/2017;

- n. 2 *Dichiarazioni di riservatezza* da parte di Imprese terze, indica la dichiarazione/i, firmata/e dal Fornitore e dai propri incaricati;

b) all'esito dell'indagine di mercato, l'offerta presentata dall'Aggiudicatario è risultata quella "migliore secondo il criterio del prezzo più basso";

c) con determina DG n. 764 del 10/05/2019 è stato autorizzato l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., in favore della società AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l. per il servizio di facchinaggio e trasloco;

d) l'Aggiudicatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la



partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art.

80 del D. Lgs. n. 50/2016, il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA ove previsto ai sensi dell'art. 85 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le *Parti*, come sopra rappresentate,

**CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici**

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le Premesse di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto* nonché le Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di Servizi (Allegato 1 al Bando MePA "Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni").

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si richiamano le condizioni generali di contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA predetto e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali l'Allegato 2 Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, l'Allegato 3 Patto di integrità, Allegato 17 al Capitolato d'Oneri "Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni" per l'abilitazione di Fornitori alla Categoria "Servizi di Logistica, Facchinaggio, Movimentazione Merci e Magazzino") nonché dalle condizioni particolari di contratto e dalla *Lettera di invito* e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al *Contratto* sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche "Codice"), la disciplina generale e speciale che regola gli

acquisti della Pubblica Amministrazione e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'*Aggiudicatario*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

#### **Art. 2 – Oggetto del Contratto**

1. Con il presente *Contratto* l'AIFA affida all'*Aggiudicatario*, che accetta, l'esecuzione del servizio di facchinaggio e/o trasloco o smaltimento, da espletarsi su richiesta e secondo le modalità e indicazioni dell'Agenzia, durante il periodo di validità del presente *Contratto*.

In particolare, di volta in volta, a seguito di richiesta scritta di AIFA, il *Fornitore* dovrà effettuare un sopralluogo entro massimo n. 3 (tre) giorni e presentare nei successivi n. 3 (tre) giorni un cronoprogramma e un prospetto riepilogativo dei relativi costi sulla base dei corrispettivi previsti al successivo art. 4. Salva diversa indicazione di AIFA, i servizi dovranno iniziare entro n. 2 (due) giorni dall'accettazione da parte di AIFA del cronoprogramma e del prospetto riepilogativo dei costi.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti nella *Richiesta di preventivo* e nell'*Offerta* di cui in Premessa cui integralmente si rimanda e in appresso riassunti e specificati:

a) OPZIONE A:

servizi di facchinaggio su richiesta per lo spostamento, fra i piani o fra i civici, di Postazioni di lavoro (in appresso PdL) delle sedi dell'AIFA site in Via del Tritone, n.



civico 181 e n. civico 169

Detto servizio include:

- la movimentazione, fra i piani o fra i civici, delle PdL, previo

smontaggio degli arredi ove necessario;

- la fornitura di massimo n. 8 (otto) scatole, di dimensioni indicative 40x30x30 cm, a

PdL per consentire la movimentazione a cura del *Fornitore* anche dei libri,

documenti di lavoro e materiali di cancelleria nonché la fornitura del necessario

nastro adesivo da imballaggio.

b) OPZIONE B:

servizio di trasloco su richiesta dalle sedi dell'AIFA di Via del Tritone, n.181 e/o

n.169 (zona ZTL) alle sedi che saranno indicate successivamente dall'AIFA, sempre

all'interno del GRA di Roma ovvero di smaltimento a norma di materiale

ingombrante e/o speciale.

Detto servizio include:

- lo smontaggio e imballaggio delle relative PdL come sopra definite;

- il trasporto e il rimontaggio finale;

- la fornitura di massimo n. 8 (otto) scatole, di dimensioni indicative 40x30x30 cm, a

PdL per consentire la movimentazione a cura del *Fornitore* anche dei libri,

documenti di lavoro e materiali di cancelleria nonché la fornitura del necessario

nastro adesivo da imballaggio,

Ovvero

- lo smontaggio, ove necessario, e il trasporto a scarica e lo smaltimento a norma

di materiale ingombrante e/o speciale.

Si precisa che ciascuna PdL è composta da: scrivania, cassetiera, sedia, telefono,

eventuale lampada da tavolo, set completo PC, libri e documenti di lavoro e

materiali di cancelleria.

Per quanto concerne la movimentazione dei PC si rappresenta che non sono richieste le seguenti attività: 1) disinstallazione dell'apparecchiatura e dei dispositivi aggiuntivi; 2) imballaggio dei diversi componenti; 3) installazione dell'apparecchiatura e dei dispositivi aggiuntivi e riconfigurazione secondo i parametri relativi alla nuova locazione; 4) ripristino di tutte le funzionalità.

Il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate dall'AIFA in un orario compreso dalle 7.30 alle 19.00 dal lunedì al sabato, ferma restando la facoltà di AIFA di richiedere, per esigenze organizzative, che il servizio venga reso anche di domenica.

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'*Aggiudicatario*, potendo l'*AIFA* rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

### **Art. 3 – Durata del Contratto**

1. Il presente *Contratto* avrà durata di dodici (12) mesi a far data dall'accettazione della sottoscrizione del *Contratto* e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

2.E' facoltà dell'*AIFA* disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

3. In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i *Servizi*



oggetto del presente *Contratto*, ove non esauritosi nell'arco dei dodici mesi di durata contrattuale.

4. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento**

1. Il corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i *Servizi* oggetto del presente *Contratto* nel corso di validità del presente *Contratto* è stabilito in € 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00), oltre IVA. L'AIFA non garantisce al *Fornitore contraente* un corrispettivo minimo. L'importo del corrispettivo che sarà effettivamente erogato al *Fornitore*, a fronte di ogni servizio erogato su richiesta di AIFA, dietro presentazione di regolare fattura, sarà determinato in base ai prezzi unitari offerti e in appresso riportati.

Non è, in ogni caso, garantito un corrispettivo minimo erogabile.

Nello specifico, la quotazione per i servizi in argomento è la seguente:

1) OPZIONE A: euro 55,00 (cinquantacinque/00) a "PDI", con la precisazione che fino a n. 5 (cinque) PDI il costo sarà forfettario ad intervento pari a euro 300,00 (trecento/00).

In caso di movimentazione di sole scatole, senza arredi, verrà corrisposto ogni n. 8 (otto) scatole il 25% del corrispettivo sopra indicato.

2) OPZIONE B: euro 85,00 (ottantacinque/00) a "PDI", con la precisazione che fino a n. 5 (cinque) "PDI", il costo sarà forfettario ad intervento, pari a euro 300,00 (trecento/00).

Ovvero euro 85,00 (ottantacinque/00) a 0,33 m<sup>3</sup> di materiale ingombrante da smaltire a norma ovvero a 0,25 m<sup>3</sup> di materiale speciale da smaltire a norma

In caso di movimentazione di scatole, senza arredi, verrà corrisposto ogni n. 8 (otto) scatole il 25% del corrispettivo sopra indicato.

Le suddette quotazioni subiranno una maggiorazione del 30% (trenta) qualora gli spostamenti/traslochi avvenissero di Domenica o in giornate festive.

Limitatamente ai servizi di spostamento e/o trasloco PDL, si precisa altresì che:


a) in caso dovessero essere richiesti da AIFA spostamenti e/o traslochi di singoli arredi di volume superiore a quelli facenti parte della Pdl come sopra definita, l'AIFA riconoscerà una maggiorazione del 3% (tre) sulle tariffe unitarie offerte;

b) in caso dovessero essere richieste da AIFA ulteriori scatole, rispetto alle n. 8 (otto) comprese a Pdl, AIFA riconoscerà € 3,00 (tre/00) per ogni scatola aggiuntiva.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'*Aggiudicatario* per l'esecuzione dei *Servizi*, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'*Aggiudicatario* rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria *Offerta*, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

3. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del *Contratto*) delle attività indicate nel *Capitolato Tecnico* che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed



invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere all'*Aggiudicatario* l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del *Contratto*.

5. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei *Servizi* ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'*AIFA* nonché al rilascio, al termine del *Contratto*, del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento.

Il **certificato di regolare esecuzione** è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. L'*AIFA* procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al *Fornitore contraente* del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di *AIFA* al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG \_\_\_\_\_, essere intestata a:  
Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 –  
00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'*AIFA*

rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto le fatture emesse a far data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell'obbligo dell'emissione delle fatture alla PA con "scissione dei pagamenti" anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d'imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il **Codice Univoco Ufficio di IPA** è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni, dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all'indirizzo pec: [protocollo@pec.aifa.gov.it](mailto:protocollo@pec.aifa.gov.it), un prospetto dettagliato con l'indicazione dei Servizi

fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a

fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_, Fornitore \_\_\_\_\_", riportante il numero

della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. L'*Aggiudicatario* si impegna a rendere note all'*AIFA*, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'*AIFA*.

11. L'*Aggiudicatario* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte dell'*Aggiudicatario* del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.

13. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'*Aggiudicatario*, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni




svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Aggiudicatario è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Aggiudicatario dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

#### **Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio**

1. Nello svolgimento dei Servizi, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.



3. Il *Fornitore contraente* si impegna a svolgere i *Servizi* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'*AIFA*, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei *Servizi*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione dei *Servizi*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei *Servizi* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'*AIFA*.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dalla Direzione Generale e dall'Area Amministrativa dell'*AIFA*, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'*AIFA*, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'*AIFA* il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai *Servizi* prestati dall'*Aggiudicatario*.

**Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA nomina il Sig. Paolo Concordia quale proprio Direttore dell'esecuzione del *Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione del *Servizio*; nonché il Sig. Angelo Iorio quale assistente del Direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal Decreto di cui all'art. 111, comma 1 e 2 del Codice.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei *Servizi* il Sig. Riccardo Quintabà il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i *Servizi*, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei *Servizi* da parte del *Fornitore contraente*.

#### **Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente *Contratto*.

2. Qualora, in corso di esecuzione, l'*Aggiudicatario* rilevi un potenziale pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, dovrà comunicarlo senza indugio all'AIFA, con conseguente responsabilità per eventuali danni derivanti dal mancato o ritardato avviso.

3. L'*Aggiudicatario* è, altresì, responsabile per tutte le richieste di risarcimento di danni, costi, spese e indennizzi indirizzate all'AIFA, qualora tali richieste risultino causate, direttamente o indirettamente, da inadempimento delle norme di sicurezza o di altre norme applicabili, di qualsiasi natura, ascrivibili all'*Aggiudicatario*.

4. I Servizi oggetto del presente *Contratto* rientrano nel campo di applicazione del

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza

dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario* di disporre

affinché nell'esecuzione dei *Servizi* oggetto dell'appalto vengano rispettate le

misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'*Aggiudicatario* dovrà pertanto, improntare la propria condotta al rispetto dei

principi di cui sopra. All'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce il Documento di

Valutazione dei Rischi (*DVR*), citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, relativo ai

*Servizi* e alle attività descritte nel *Contratto*. Acquisito il suddetto documento, l'*AIFA*

ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei *Servizi*, l'integrazione e/o l'adeguamento

dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità, fermo restando che

l'*Aggiudicatario* rimane unico responsabile della redazione e dei contenuti del

documento stesso. In aggiunta a quanto sopra, l'*Aggiudicatario* avrà l'obbligo di:

- attenersi alle misure generali di tutela (art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.);

- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro.

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell'*Aggiudicatario*:

- condurre l'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro vigente;

- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza;

- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni



degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare

riferimento ai dispositivi di protezione collettiva e individuale;

- vigilare ai fini del pieno rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e per l'effettivo

uso da parte dei lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull'effettivo periodico

controllo sanitario dei lavoratori, in specie per quanto attiene alla normativa sul

lavoro notturno;

- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento

e della loro attività, in relazione a particolari interventi affidati;

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle

procedure e ai Piani di Emergenza predisposti da AIFA.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'AIFA ha redatto il

documento di valutazione dei rischi da interferenze – DUVRI, citato nelle *Premesse*

al presente *Contratto*, recante una valutazione ricognitiva dei rischi dovuti

all'interferenza che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del

*Contratto* e le relative misure di prevenzione e protezione. L'interferenza è la

circostanza che si verifica se durante l'espletamento dei *Servizi* si ha un contatto

rischioso tra il personale dell'AIFA o tra il personale di imprese diverse che operano

contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti. Il DUVRI con

l'annesso Addendum costituirà parte integrante del presente *Contratto* di appalto e

avrà validità immediata dalla sottoscrizione dello stesso. L'AIFA, in caso di modifica

sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà procedere alla revisione e

all'aggiornamento in corso d'opera del DUVRI e dell'annesso Addendum.

L'eventuale revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e

sottoscritta per accettazione.

**Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento dei *Servizi* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non

coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

#### **Art. 9 – Garanzia definitiva**

1. All'atto della stipula, l'*Aggiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro 3.950,00 (tremilanovecentocinquanta/00), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente *Contratto*, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'*AIFA* avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere



sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

#### **Art. 10 – Penali**

1. Qualora l'*AIFA* riscontri che, per qualsiasi motivo, i *Servizi* non vengono espletati in modo esaustivo o conforme a quanto previsto nel presente *Contratto*, nella *Lettera di Invito* e nel *Capitolato Tecnico*, addebiterà all'*Aggiudicatario* le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per il caso ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Inoltre, si applicano le seguenti ulteriori penali:

- 500,00 euro per ogni bene danneggiato nell'esecuzione dei servizi, salva quantificazione del maggior danno ed il ristoro.

2. In ordine all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto saranno applicate altresì, a discrezione dell'*AIFA*, le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando MePA citato al precedente art. 1.

3. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del *Contratto*, l'*AIFA* potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

4. L'*AIFA* potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di diffida o di azione legale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per

iscritto. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad *AIFA* nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'*AIFA* ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

7. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

9. Si applica l'art. 23 comma 2 del D.M. n. 49/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 07/03/2018 – Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione». Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 maggio 2018, n. 111.

#### **Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto**

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai



fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del *Contratto* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'*Aggiudicatario* siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'*AIFA* ha diritto di recedere dal presente *Contratto* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di recedere dal presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'*Aggiudicatario* sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'*AIFA* deve recedere dal *Contratto* nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

2. In tutti i casi di recesso, l'*Aggiudicatario* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale



cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.

3. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte dei Servizi correttamente effettuati in base al Contratto fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

#### **Art. 12 – Risoluzione dal Contratto**

1. L'AIFA avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente a mezzo PEC, di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente Contratto o dei Servizi ovvero in caso di cessione del credito ove non consentita ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del Contratto ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del Contratto;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente Contratto;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare



l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'Aggiudicatario, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'Aggiudicatario le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'Aggiudicatario dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA [www.agenziafarmaco.gov.it](http://www.agenziafarmaco.gov.it), alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per

quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'*AIFA*. In particolare l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'*AIFA* procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'*AIFA* dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di *AIFA* di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

**Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e dei Servizi - Cessione del credito –  
Disciplina del Subappalto**

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'*Aggiudicatario* iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni,



fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. E' consentito il subappalto dei servizi di smaltimento di rifiuti speciali, ove richiesti dall'*AIFA*, nei confronti della società che sarà indicata dal *Fornitore*, previa richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dal *Fornitore contraente* contenente in allegato la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 105, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, il *Fornitore* che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

In ogni caso è fatto divieto al *Fornitore contraente* di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto

dell'AIFA, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al successivo art. 9, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

Resta fermo che, qualora in fase di controllo dei requisiti del subappaltatore ai sensi dell'art. 80 D.lgs. n. 50/2016 dovessero riscontrarsi irregolarità nei confronti della citata società subappaltatrice, l'autorizzazione si intenderà immediatamente revocata senza che né il *Fornitore contraente* né la ditta subappaltatrice possano vantare nei confronti dell'AIFA alcuna pretesa o diritto in merito e fatti salvi ogni e qualsiasi diritto dell'AIFA.

Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del Codice, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati al *Fornitore contraente*.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del Codice ed alle Condizioni Generali di Contratto di cui all'Allegato 1 al Bando Mepa citato al precedente art. 1.

#### **Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi**

**1.** Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei *Servizi* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

**2.** Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la

massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza

nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare

l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino

a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su

quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso

illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a

diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più

rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle

norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi

venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di

compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto

dall'*AIFA* per le Imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato

nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Aggiudicatario* all'atto

della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o

riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli

obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente

*Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni

che dovessero derivare all'*AIFA*.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire

situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo

l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

7. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà

immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio

necessari a porvi rimedio, senza che l'Aggiudicatario possa opporvisi.

**Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione**

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, (di seguito "Regolamento") e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non configgente con il Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente *Contratto*, le *Parti* dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, prendono atto che:

a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Luca Li Bassi;

3. L'*Aggiudicatario* presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'*Aggiudicatario* acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente *AIFA* dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente

Contratto.

Avuto riguardo all'art. 1, commi 125-129, della Legge n. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione delle somme a vario titolo ricevute dalle Pubbliche Amministrazioni o da altri soggetti pubblici - si richiama, l'attenzione all'informativa AIFA resa in merito e pubblicata sul portale istituzionale al seguente link:  
<http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/adempimento-degli-obblighi-di-trasparenza-e-di-pubblicit%C3%A0>. Pertanto, le Parti con la sottoscrizione del presente Contratto, si obbligano al rispetto degli obblighi ivi previsti.

**Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto**

1. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'Aggiudicatario da un regolare rapporto di lavoro stabile per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il Fornitore contraente si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti dall'art. 30 del Codice nonché da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'Aggiudicatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei Servizi un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del Contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo

di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'*AIFA* invita per iscritto l'*Aggiudicatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'*AIFA* procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Aggiudicatario* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Aggiudicatario* tutti gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'*Aggiudicatario*, nessuna esclusa.

6. Le *Parti* convengono espressamente sin da ora che l'*Aggiudicatario* manlevi e tenga indenne l'*AIFA* in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'*Aggiudicatario*, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in

dipendenza dell'esecuzione dei singoli *Servizi* ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'*Aggiudicatario* sarà, inoltre, tenuto a fornire all'*AIFA* ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'*Aggiudicatario* manleverà e terrà indenne integralmente *AIFA* in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei *Servizi*.

8. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* potrà essere considerato personale dipendente dell'*AIFA*.

9. L'*Aggiudicatario* sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'*AIFA*.

#### **Art. 17 - Foro competente**

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le *Parti* circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 18 – Imposta di bollo**

1. Sono a carico dell'*Aggiudicatario* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente *Contratto* è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

Il pagamento dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi dell'*Aggiudicatario* (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, provincia, Codice fiscale);

- dei dati identificativi di AIFA (campo 5: Agenzia Italiana del Farmaco, via del

Tritone 181, Roma, Codice Fiscale 97345810580);

- dell'ufficio o ente (campo 6: TJN);

- degli estremi del documento (campo 10: anno di stipula e CIG Z5D27A0550")

- della descrizione del pagamento (campo 12: "imposta di bollo - Contratto per i Servizi di facchinaggio e di trasloco")

- codice tributo: 456T.

2. L'Aggiudicatario fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@pec.aifa.gov.it, di copia del modello F23 pagato, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. \_\_\_\_\_, CIG n. \_\_\_\_\_,

Fornitore \_\_\_\_\_" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente Contratto si compone di una Premessa e di 18 (diciotto) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dell'Aggiudicatario. Esso è redatto su 34 (trentaquattro) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall'Aggiudicatario.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

**Agenzia Italiana del Farmaco**

**Autotrasporti & Traslochi Ufficio 2000 S.r.l.**

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(Luca Li Bassi)

(Franco Quintabà)

Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto

Il sottoscritto Franco Quintabà in qualità di rappresentante legale p.t., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341



e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel *Contratto* e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabile Coordinatore

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito – Disciplina del Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali e obblighi di pubblicazione

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente Contratto

Art. 17 - Foro competente

Art. 18 – Imposta di bollo

**Autotrasporti & Traslochi Ufficio 2000 S.r.l.**

Firm.to digitalmente

(Franco Quintabà)



E' copia conforme all'originale  
composta di n. 34..... fogli.  
Il presente documento è stato  
firmato digitalmente in data  
14/06/2013 FA AIFA E IN DATA  
17/06/2013 17/06/2013  
Roma il .....

IL FUNZIONARIO